

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 921}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMBARDO, LUCCHESI, LAMORTE, ZUCCONI, PEZZATI, MARZOTTO CAOTORTA, SINESIO, CICCARDINI, ROGNONI, CASADEI AMELIA, ALIVERTI, IOZZELLI, ZARRO, BORTOLANI, TANTALO, MORINI, MORO PAOLO, CASTELLUCCI, CARLOTTO, RENDE, MAGGIONI, FIORET, RUBBI EMILIO, COSTAMAGNA, ANDREONI, MORA, IANNIELLO, GARZIA, FORNASARI, AMALFITANO, BURO MARIA LUIGIA, VILLA, ZOLLA, LA LOGGIA, BAMBI, LO BELLO, GARGANO

Presentata il 13 dicembre 1976

Credito agevolato ad imprese cooperative ed artigiane associate dell'autotrasporto merci per conto terzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di favorire l'associazionismo fra i lavoratori autonomi ed artigiani del settore autotrasporto merci per conto terzi al fine di aprire un processo di rinnovo, ammodernamento e riconversione del parco automezzi, capace di raggiungere maggiore efficienza e qualità del servizio ed un generale contenimento dei costi, condizione necessaria per rendere possibile un reale sistema integrato dei trasporti.

È notorio, infatti, l'importante ruolo che ha l'autotrasporto merci per conto terzi specialmente per quanto attiene alla razionalità del servizio ed al basso costo del trasporto, ruolo che potrà potenziarsi sempre di più a condizione che si elimini l'attuale polveriz-

zazione delle imprese costituite per la gran parte da minuscole aziende con uno o due automezzi, contrattualmente deboli ed incapaci di svolgere un ruolo politico secondo il quale l'autotrasporto corrisponda soprattutto ad interessi sociali e non privatistici.

L'associazionismo e la cooperazione rappresentano, quindi, l'unica risposta possibile per offrire un interlocutore reale in grado di rappresentare sia in termini politici che economici lo strumento realizzatore di una gestione pubblica integrata del trasporto merci.

Altra difficoltà nella quale si dibatte il settore dell'autotrasporto è costituita dalla ineguatezza tipologica degli automezzi non adatti alle trasformazioni produttive che ri-

chiedono mezzi più specializzati (si calcola che non molto più del 20-25 per cento siano rispondenti alle attuali necessità).

Tali motivazioni sono alla base della richiesta di finanziamento dell'autotrasporto merci per conto terzi, contenuta nella legge che si propone, con particolare riferimento alle imprese cooperative ed artigiane associate.

La proposta, inoltre, così come è stata concepita, acquista profonda attualità in relazione alla normativa della legge 5 maggio 1976, n. 313, relativa alla modifica dei pesi e dimensioni degli autoveicoli industriali, che li ha resi in gran parte inadeguati, in particolare i medio-pesanti, rendendo urgente un vasto processo di rinnovo del parco autoveicoli.

La legge n. 313, infatti, non solo ha elevato i carichi assiali e le dimensioni, ma, inserendo anche il parametro CV-tonnellaggio, ha profondamente innovato le tipologie costruttive degli autoveicoli così da rendere inutile gran parte del parco attualmente circolante.

Da tutto quanto precede appare chiara ed evidente l'ottica nella quale è stata inquadrata la presente proposta di legge, la quale, proponendosi di finanziare, tramite contributi in conto interesse, un vasto processo di rinnovo degli autoveicoli industriali, favorendo contestualmente lo sviluppo della cooperazione e delle forze associative, si inserisce perfettamente nel quadro dei provvedimenti di riconversione industriale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

L'intervento pubblico ordinario, inteso a conseguire gli obiettivi fissati dal programma economico nazionale sulla razionalizzazione e l'equilibrato sviluppo territoriale e settoriale dell'autotrasporto merci per conto terzi, finalizzato alla promozione ed al riassetto delle imprese cooperative ed artigiane associate, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

ART. 2.

(Soggetti ammessi alle agevolazioni).

Le provvidenze previste dalla presente legge, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, sono concesse agli imprenditori, singoli od associati, operanti nel settore trasporti per conto terzi:

1) società cooperative di lavoro, di servizi, miste (di lavoro e di servizi) e loro consorzi indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

2) consorzi iscritti all'Albo delle imprese artigiane come da legge 25 luglio 1956, n. 860;

3) lavoratori autonomi, ed imprese artigiane, proprietari di automezzi in possesso

dei requisiti di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, purché associati in numero non inferiore a 9 in organismi disciplinati rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 3.

(Programmi ammessi alle agevolazioni).

I finanziamenti agevolati possono essere concessi per la realizzazione di programmi di investimenti destinati:

a) alla sostituzione ed all'ammodernamento degli automezzi da parte di tutti i soggetti, indicati nel precedente articolo, nell'ambito del tonnellaggio complessivo assegnato;

b) all'ampliamento del parco automezzi limitatamente alle cooperative di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

c) all'acquisto, alla costruzione, al rinnovo, alla trasformazione ed all'ampliamento dei locali destinati a magazzini, depositi, autorimesse, a centri di servizio e di assistenza;

d) all'acquisto ed all'ammodernamento delle macchine complementari al trasporto.

Possono realizzare i programmi di cui *sub c)* e *d)* esclusivamente tutte le imprese associative di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 2.

Le opere realizzate ed i beni acquistati, con le agevolazioni previste dalla presente legge, debbono essere adibiti all'esclusivo uso per il quale furono chieste ed ottenute le provvidenze stesse e non possono essere alienati o ceduti per il periodo di almeno 5 anni gli automezzi e di almeno 10 anni gli altri beni, ad eccezione delle alienazioni o cessioni a favore degli enti cooperativi di cui al punto 1) dell'articolo 2.

Le agevolazioni della presente legge non sono cumulabili con quelle similari eventualmente accordate da altre leggi nazionali o regionali.

ART. 4.

(Fondo di finanziamento).

Per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1977 della somma di lire 10 miliardi.

Tale stanziamento sarà utilizzato con il criterio del fondo di rotazione per gli interventi sui tassi agevolati di cui al successivo articolo 5.

In relazione ai piani agevolati nazionali che potranno essere programmati, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti, può — con proprio decreto — determinare modalità e termini per il rifinanziamento del fondo iniziale di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 5.

(Limiti di finanziamento).

I finanziamenti agevolati non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per le singole realizzazioni di cui all'articolo 3.

Al fine di garantire precisi orientamenti agli interventi della presente legge, il fondo complessivo di finanziamento viene così ripartito:

a) il 60 per cento per la realizzazione dei programmi di cui alla lettera a) dell'articolo 3 per tutte le imprese di cui all'articolo 2;

b) il 20 per cento per la realizzazione dei programmi di cui alla lettera b) dell'articolo 3, limitatamente ai soggetti abilitati;

c) il 15 per cento per la realizzazione dei programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 3, limitatamente ai soggetti abilitati;

d) il 5 per cento per la realizzazione dei programmi di cui alla lettera d) dell'articolo 3, limitatamente ai soggetti abilitati.

Eventuali giacenze, comunque non utilizzabili, sui singoli scaglioni di ripartizione del fondo, possono essere destinati dalla commissione di cui al successivo articolo 8 alla realizzazione degli altri programmi previsti dalla presente legge e secondo il criterio di priorità fissato nel presente articolo.

ART. 6.

(Durata dei finanziamenti e tassi di interesse).

I finanziamenti non possono avere una durata superiore ai 5 anni per tutti i programmi finanziabili con la presente legge, ad esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 3 per i quali la durata non sarà superiore ai 10 anni.

Ai finanziamenti concessi con la presente legge si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento per tutti i programmi di cui all'articolo 3, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) del citato articolo 3, per i quali esso è elevato al 65 per cento del tasso di riferimento.

Tali tassi sono ulteriormente ridotti del 15 per cento per le operazioni compiute nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 ed alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Allo scopo di porre gli istituti in condizione di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dei trasporti, su proposta della Commissione di cui all'articolo 8, è autorizzato a concedere agli istituti di credito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo.

Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il Ministro di cui al precedente comma è altresì autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del Ministro dei trasporti, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso.

ART. 7.

(Istituti finanziatori).

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

a) dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro;

b) dagli istituti e dalle aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine, nelle proprie zone di competenza, autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.

ART. 8.

(Commissione per la gestione del fondo).

Le agevolazioni sono concesse con provvedimenti del Ministro dei trasporti, previo parere della Commissione, nominata con suo decreto e composta da:

1) il direttore generale del Ministero dei trasporti;

2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

3) da tre rappresentanti delle Regioni, rispettivamente per l'Italia settentrionale, centrale e meridionale;

4) da tre rappresentanti delle Associazioni nazionali artigiane del settore;

5) da tre rappresentanti delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione delle cooperative;

6) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore.

La Commissione è presieduta dal Ministro dei trasporti, o suo delegato.

La Commissione può elaborare un regolamento di applicazione delle norme della presente legge.

Il Ministero dei trasporti designa anche un funzionario del proprio dicastero per le mansioni di segretario della Commissione.

La suddetta Commissione:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro dei trasporti, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 7 e le Regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

ART. 9.

(Garanzie).

In analogia a quanto previsto dal piano nazionale per la riconversione industriale, i soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 3, non sono tenuti a prestare garanzie reali, se non le normali forme ipotecarie o di riservato dominio sui beni e sui mezzi acquisiti con le operazioni di credito concesse ai sensi della presente legge.

ART. 10.

(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa).

In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

ART. 11.

(Modalità per la richiesta delle agevolazioni ed agevolazioni tributarie).

Le domande per la concessione delle provvidenze della presente legge debbono essere dirette al Ministero dei trasporti e debbono essere corredate dalla relazione tecnica illustrativa del programma da realizzare, del preventivo di spesa, del piano finanziario, della indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione. Limitata-

mente ai programmi di cui al punto *c*) dell'articolo 3 dovranno essere allegati anche il progetto, la relativa licenza di costruzione ed il certificato di proprietà del suolo, per il caso di nuova costruzione o di trasformazione di immobile, o certificato catastale per il caso di voltura già eseguito.

Agli atti, ai contratti ed alle formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili, ed agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.